

Roma, 28 novembre 2022

Imposta di Soggiorno: chiarimenti sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento del gettito ai Comuni.

La disciplina dell'imposta di soggiorno è stata negli anni recenti oggetto di significative modifiche recate dal c.d. decreto rilancio del 2020 (DL 34/2020), il cui art.180, come noto, novellando il Dlgs 23/2011, ed il DL 50/2017 per le locazioni brevi, ha riconosciuto al gestore delle strutture ricettive il ruolo di *“responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno”*, nonché quello di responsabile *“della presentazione della dichiarazione [e] degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”*

Con riferimento alla presentazione della dichiarazione, la normativa richiamata ha previsto che *“la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno¹ dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo”* secondo le modalità approvate dal decreto del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città, adottato il 29 aprile 2022.

Come è evidente anche dal richiamo normativo – che fa salvi gli *“ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”* – tale decreto disciplina il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ma non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale.

In questo senso deve, infatti, osservarsi che le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l'amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva.

D'altra parte, in molti Comuni, l'effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell'imposta di soggiorno non costituisce un aggravio per il gestore delle strutture ricettive, ma anzi una facilitazione in quanto consente di ottenere la precompilazione del conto della gestione (cd Modello 21), necessario all'assolvimento degli adempimenti contabili connessi alla qualificazione di agente contabile del gestore delle strutture ricettive.

A ben vedere, con riferimento al riconoscimento della responsabilità contabile – ed all'obbligo di resa del conto della gestione che ne deriva – si registrano ad oggi orientamenti contrapposti da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti pronunciate sulla questione. Se l'orientamento maggioritario, infatti, propende per continuare a qualificare

¹ In riferimento alle annualità 2020 e 2021 il termine per l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo è stato prorogato al 30 settembre 2022 dal DL 73/2022.

il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile, gravato dall'obbligo di resa del conto della gestione (*ex multis* sentenze CdC Toscana n. 273/2020 e n. 248/2022; CdC Emilia Romagna n. 325/2021 e n. 27/2022; CdC Lazio n. 115/2022), d'altra parte non mancano pronunce di diverso orientamento che militano nel senso di veder superata tale qualificazione (Cfr. sentenze CdC Calabria n.195/2021 e CdC Lombardia n. 38/2021, n. 159/2021 e n. 6 del 17/1/2022).

In conclusione, alla luce della normativa richiamata, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall'art. 52 del Dlgs 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell'imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate), così come, sulla scorta della giurisprudenza contabile che appare maggioritaria – e nell'attesa di un intervento definitivo e chiarificatore – non sostituisce gli ulteriori adempimenti collegati alla responsabilità contabile dei gestori, che si sostanzia nell'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.